

Codice etico di Comportamento
(ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni)

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PREMESSA
I Principi etici
di Redancia

- La Redancia nel promuovere il proprio sviluppo mediante il conseguimento dei propri obiettivi:
- assume quali principi fondanti l'onestà e il rispetto delle normative vigenti in Italia e, nella Regione Liguria;
- persegue l'eccellenza dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno del personale medico paramedico e dei propri dipendenti in generale.
- persegue il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione aziendale, mirato all cura del paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza e abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici;
- assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, e in base alle dotazioni e risorse disponibili;
- garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri;
- si impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi.
- riconosce nelle Risorse umane il fulcro insostituibile su cui poggiare il successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendo la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale e astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio;
- non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o minorile;
- promuove l'innovazione, la ricerca scientifica, la formazione e la didattica;
- pone la massima attenzione affinché siano evitate sempre e comunque, situazioni in cui
- possano verificarsi conflitti d'interesse;

- garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e mantiene riserbo assoluto, e comunque, in conformità con la normativa vigente, in merito ai dati (soprattutto quelli sensibili) in proprio possesso;
- riconosce l'importanza del rispetto dell'ambiente, naturale e di lavoro.
- vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovute nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- I Destinatari del Codice Etico sono tutti coloro che, direttamente o indirettamente, , instaurano rapporti o relazioni significative con la Redancia.
- Costoro hanno pertanto l'obbligo di conoscere le norme ed il codice etico e di non compiere atto alcune in difformità da questi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- Il codice etico regola i comportamenti che gli amministratori ed i dipendenti de la Redancia società cooperativa sociale onlus (d'ora innanzi solamente la Redancia) sono tenuti a rispettare affinché:
- L'attività de la Redancia risulti ispirata al rispetto della legge e dei regolamenti amministrativi, sia statali che regionali, e risulti attuata con trasparenza, lealtà commerciale e nel rispetto delle regole etiche proprie dei rapporti imprenditoriali e commerciali;
- Sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati ed in particolare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modificazioni.
- Il codice etico si applica in quanto compatibile, anche ai rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto de la Redancia.

Art. 2

- I soggetti di cui al precedente art. 1 non devono mai compromettere i principi fondamentali quale l'onestà o l'integrità nel perseguimento dell'attività de la Redancia. Devono, inoltre, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti in conformità ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente codice etico.
A tal fine la Redancia provvede ad informare i predetti soggetti sulla normativa da rispettare al fine di evitare la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni, mediante appositi programmi di formazione ed aggiornamento.
- I soggetti di cui all'art. 1 devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero agevolare e/o determinare la commissione di fatti illeciti e reati ed in particolare dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni.
- I rapporti tra i soggetti di cui all'art. 1 devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 3

- Le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio de la Redancia nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate e devono essere assoggettabili a verifica.
- I soggetti di cui all'art. 1 devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle

decisioni d'affari, analizzare tutti gli aspetti delle situazioni rilevanti e decidere se richiedere assistenza nell'assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, è posta in essere nell'interesse de la Redancia.

Art. 4

- Le operazioni e le transazioni effettuate da la Redancia devono essere correttamente registrate e si deve facilmente verificare l'autorizzazione, la legittimità, nonché la sua coerenza e congruità. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- Quanto al comma precedente si deve estendere anche per il caso di pagamento di somme o beni che non sono stati fatti direttamente da dipendenti de la Redancia, bensì effettuati tramite persone o società che agiscono per conto de la Redancia.
- Se la Redancia intende utilizzare un soggetto terzo esterno alla sua struttura (soggetti di cui all'art. 1, 2° comma) nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, la scelta di tale soggetto dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
 - Deve trattarsi di soggetti e persone che non abbiano commesso reati contro la Pubblica Amministrazione o che non siano comunque stati esclusi dalla facoltà di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque deve trattarsi di soggetti e persone aventi una buona reputazione sul mercato;
 - Le azioni e le attività di tali soggetti debbono essere controllate e verificate in modo tale da accertarsi che essi agiscano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché nel rispetto del presente codice etico;
 - I compensi e/o le somme comunque richieste da tali soggetti e persone nell'espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.
- I contenuti del presente codice etico dovranno essere fatti assumere quale specifico obbligo contrattuale all'interno del contratto che regola i rapporti tra la Redancia ed il suddetto soggetto terzo, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui il predetto soggetto violi il presente codice etico.
- E' vietato far rappresentare la Redancia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto "terzo" quando, tenuto conto della sua posizione lavorativa e/o professionale, dei suoi rapporti personali o familiari e/o della posizione lavorativa e/o professionale e dei rapporti personali o familiari di un suo congiunto o comunque in altro modo, si possa creare il sospetto e/o i presupposti di un conflitto d'interessi a danno della Pubblica Amministrazione.

Art. 5

- Nel caso in cui le disposizioni del presente codice etico siano disattese, de la Redancia prenderà i provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, che risulteranno essersi comportati illegalmente e contrariamente alle norme del presente codice e delle disposizioni legislative vigenti.
- I soggetti di cui all'art. 1 dovranno comunicare al diretto superiore ed all'organo di controllo interno la commissione di reati, di cui vengono a conoscenza.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e di falso in monete, carte di credito e valori di bollo

Art. 6

- Ai fini del presente codice etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi e associazioni di tali soggetti e comunque qualsiasi ente pubblico o soggetto avente personalità giuridica pubblica; si deve intendere, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisca in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente codice etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quegli enti privati, ivi comprese le società che, in forza di atto legislativo, regolamentare o amministrativo, esercitano pubblici poteri delegati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero svolgono fasi o funzioni di un procedimento amministrativo o ancora presentano o svolgono pubblici servizi o comunque in generale adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela da interessi generali.
- Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano le Comunità Europee e tutti gli organi ed enti rientranti nel loro ordinamento nonché tutti gli enti pubblici e o altri soggetti indicati nel precedente comma 1 del presente articolo appartenenti ad ordinamenti giuridici di altri paesi e/o di altri organismi aventi soggettività di diritto pubblico.

Art. 7

- Non consentito, né direttamente né per il tramite di una persona fisica o giuridica, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione, favore od altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (e dei clienti della Redancia in genere) o a loro parenti o conviventi, sia italiani che di altri paesi, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse o a vantaggio di Il Faggi.
- Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione.
- Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo operano anche nel caso di illecite pressioni.
- Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale o contatto di qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione e i soggetti di cui all'art. 1 devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità; in particolare ed in via esemplificativa non vanno intraprese, direttamente o indirettamente dai soggetti di cui all'art. 1, le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire compensi, omaggi o trattamenti di favore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
- Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto o contatto di qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei soggetti che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e non deve comunque richiedere o dare l'impressione di richiedere trattamenti di favore. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.
- Qualora i soggetti di cui all'art. 1 ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il proprio diretto superiore ed il responsabile della **Funzione di Controllo**.
Qualsiasi dipendente, in ogni caso di dubbio, riferirà come sopra senza indugio.

- I soggetti di cui all'art. 1 non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, assunzione di personale, ecc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo.
- Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini e sempre che non violino le disposizioni di legge.
- I soggetti di cui all'art. 1 devono informare, oltre che il proprio diretto superiore, il responsabile della **Funzione di Controllo** dell'avvio dei più significativi contatti operativi con la Pubblica Amministrazione o con persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto di questa, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Art. 8

- Ai soggetti di cui all'art. 1 del presente codice etico è fatto tassativo divieto di indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare a la Redancia un ingiusto profitto con danno dello Stato o dell'Ente Pubblico stessi.
- Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprende anche contributi, finanziamenti ed ogni altra erogazione o agevolazione comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.
- Ai sensi del presente codice per "artificio o raggio" si intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire.
- Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi a vantaggio o nell'interesse de la Redancia ovvero per ottenere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dalla Pubblica Amministrazione.
- Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto tassativo obbligo di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concessi dalla Pubblica Amministrazione in conformità alle disposizioni e regole previste nelle leggi e regolamenti applicabili a tali contributi, finanziamenti o erogazioni. E', pertanto, vietato utilizzare detti contributi, finanziamenti o erogazioni per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o concessi, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio a de la Redancia.
- Ai soggetti di cui all'art. 1 è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un'utilità a la Redancia.
- Ai fini del presente codice etico per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Art. 9

- Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto divieto di porre in essere comportamenti, autonomamente o di concerto con gli altri soggetti, volti alla falsificazione od all'alterazione, in qualsiasi modo, di monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata.
- E' altresì, fatto divieto di acquistare e detenere ovvero spendere e mettere in circolazione monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata falsificati o alterati comunque ricevuti.
- Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 1 ricevano, per conto de la Redancia pagamenti con banconote o monete che risultano in tutto od in parte false, provvederanno a custodire separatamente dalle restanti banconote o monete quelle false ed informeranno il diretto superiore ed il responsabile della **Funzione di Controllo**, il quale provvederanno alle necessarie

denunce ai sensi di legge.

Reati societari

Art. 10

- Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto obbligo di agire nel rispetto delle norme statutarie e legislative che regolano le società cooperative e nel rispetto delle norme legali e consuetudinarie applicabili nella redazione dei bilanci di esercizio e consolidati e nella redazione delle altre informative societarie contabili e di ogni altra norma applicabile a la Redancia.

Art. 11

1. I bilanci e le altre comunicazioni sociali, i prospetti e documenti informativi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili dovranno essere redatti in modo chiaro, completo e veritiero e non dovranno omettere alcuna informazione o dato che sia rilevante o significativo nella corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica de la Redancia.

- Al fine di assicurare il rispetto delle condotte prescritte dal presente articolo, tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono:
 - fornire la massima collaborazione alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti sopra indicati;
 - fornire alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti sopra indicati dati ed informazioni, destinati ad essere riportati nei predetti documenti, precisi, completi e chiari;
 - segnalare eventuali conflitti di interesse;
 - rispettare in maniera puntuale le procedure adottate da la Redancia per la formazione dei predetti documenti.

Art. 12

- E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, occultando documenti o con altri idonei artifici.
- I soggetti di cui all'art. 1 devono, pertanto, fornire la massima collaborazione, ottemperando in maniera completa e puntuale alle richieste provenienti dalla **Funzione di Controllo**, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione (se nominata) e, comunque, da altri soggetti investiti, dallo statuto, dalla legge o da regolamenti applicabili, di funzioni di controllo.

Art. 13

- E' vietato ripartire utili o acconti su utili nel rispetto delle leggi sulla cooperazione o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite.

Art. 14

- E' vietato formare od aumentare il capitale delle società de la Redancia mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Art. 15

- E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze nelle assemblee de la Redancia.
- Alle predette assemblee non devono, pertanto, essere fornite dichiarazioni o informazioni o presentati atti o documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti allo scopo di indurre le assemblee ad approvare specifici argomento all'ordine del giorno.

Art. 16

- E' vietato diffondere a chiunque notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari previsti dalla normativa sulle cooperative eventualmente emessi da la Redancia.
- Ai fini di quanto sopra:
- Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto relative a la Redancia;
- La notizia deve intendersi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno i soci lavoratori ed i soci finanziatori;
- Per altri artifici deve intendersi qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il valore di quote, remunerazione delle quote, ristorni.

Art. 17

- E' vietato nelle comunicazioni da effettuarsi alle autorità pubbliche di vigilanza esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria de la Redancia ovvero occultare con latri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che devono essere comunicati e concernenti la situazione medesima.
- I soggetti di cui all'art. 1, pertanto, nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, devono comportarsi secondo correttezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, fornendo alle stesse documenti chiari, precisi e corretti.

Reati in materia di sicurezza del lavoro

Art. 18

Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto obbligo di agire nell'assoluto rispetto delle norme di sicurezza e della tutela degli ambienti di lavoro.

A tal fine vi sarà la Redancia delega la materia ad operatore specializzato affinché possano essere attese tutte le disposizioni specifiche non solo nel rispetto delle precisioni normative ma anche accogliendo tutte le esperienze e le conoscenze che tutti i lavoratori hanno maturato e utili ad adottare tutte le migliori azioni di contenimento dei rischi nello svolgimento delle prestazioni professionali.

la Redancia individua nella formazione e nella informazione uno degli strumenti più efficaci diretti ad incrementare le conoscenze di tutti i lavoratori e indispensabili per conseguire le migliori condizioni lavorative. La formazione sarà indirizzata in particolar modo nei confronti degli operatori specificatamente delegati a seguire la materia (RSPP, RLS e preposti).

Il Cda in ragione d'anno predispone un budget di spesa che individua gli oneri ordinari necessari per poter adempiere alle spese in materia di sicurezza.

Sempre in ragione d'anno, Il Cda sarà tenuto a verificare, per il tramite di un report elaborato dall'operatore delegato, le azioni realizzate nell'anno trascorso e quelle da intraprendere per il futuro.

Sanzioni disciplinari

Art. 19

- Spetta all'organo di controllo il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente codice.
L'organo di controllo trasmette i risultati degli accertamenti effettuati al Presidente, al Responsabile di settore (Produzione – Amministrazione – ecc.), al C.d.A. ed informa il Revisore Legale.
- Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente codice etico e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi aziendali, ove applicabili.
- Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da dipendenti o soci lavoratori della Redancia o da soggetti terzi, il C.d.A. o suo delegato e ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 2, valuterà la gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto e prenderà i provvedimenti opportuni, dandone informazione al Revisore Legale ed al responsabile della **Funzione di Controllo**, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
- Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da soggetti che rivestono la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Redancia, il Collegio Sindacale della stessa valuterà la gravità dell'attività illecita realizzata e, a seconda delle circostanze, provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione affinché assumi i necessari provvedimenti di loro competenza.

Art. 20

- La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dagli Amministratori può essere sanzionata con la revoca dagli speciali incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione o, nei casi più gravi, con la revoca dalla carica di Amministratore.

Art. 21

- La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dai dipendenti può essere sanzionata, a seconda della gravità della violazione, come segue:
 - Rimprovero verbale;
 - Rimprovero scritto;
 - Multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
 - Sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
 - Sospensione cautelare dal lavoro;
 - Licenziamento.

Art. 22

- Qualora la violazione delle norme contenute nel presente codice sia commessa da rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni della Redancia la sanzione è la risoluzione del contratto, con diritto da parte della società ai danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata.
A tal fine, nella stipula dei contratti con i soggetti sopra indicati, le Direzioni interessate dovranno inserire apposita clausola che preveda la facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui i predetti soggetti violino le norme del presente codice etico.

Art. 23

- Nel caso di violazione delle norme contenute nel presente codice etico da parte del responsabile della **Funzione di Controllo** ovvero di omissione da parte di quest'ultimo dei necessari controlli, il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla risoluzione del contratto con diritto da parte della società ai danni eventuali subiti a causa della condotta illecita realizzata.

Disposizioni finali

Art. 24

- La Direzione del Personale provvede ad informare tutti i dipendenti sui contenuti del presente codice etico.
- Le disposizioni del codice relative alle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere portate a conoscenza delle persone interessate mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
- Il presente codice di comportamento deve essere portato a conoscenza di terzi (lavoratori automuniti o imprese) che ricevano un incarico da la Redancia.
- Il presente codice etico è messo a disposizione degli amministratori al momento dell'accettazione della carica, nonché dei rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni.
- Il presente codice etico, previo suo esame e valutazione, dovrà essere formalmente adottato da la Redancia.